

# Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

## MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.39 del 25/01/2022 – 22/02/2021 Udienza pubblica del 25/01/2022
Massima: 1	Titolo Impiego pubblico - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Disposizioni in materia di albo del personale delle società partecipate in liquidazione - Prevista immissione, su richiesta, di coloro che hanno maturato il requisito in base alla legislazione regionale vigente e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo - Illegittimità costituzionale.
	Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie) per violazione dell'art.117, secondo comma, lettera l), Costituzione e dell'art.14 dello Statuto della Regione Siciliana. L'art.64 della legge Regione Siciliana n.21/2014 aveva previsto l'istituzione dell'albo dei dipendenti delle società partecipate in liquidazione, con conseguente mobilità orizzontale del personale, in sintonia con la procedura prevista dalla normativa statale dell'epoca.  Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento emerge che la disposizione impugnata, nel prevedere per i dipendenti ivi indicati l'inserimento nell'albo delle società partecipate in liquidazione, consente loro di beneficiare di una procedura riservata a carattere transitorio e non più vigente, reintroducendo l'obbligo per le società controllate dalla Regione di attingere a tale elenco, prima di poter procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, richiamando la disciplina statale dell'epoca.  L'intervento del legislatore regionale finisce pertanto con l'incidere su rapporti lavorativi in corso con le società in liquidazione, partecipate dalla Regione Siciliana, già costituiti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, collocandosi nell'area "ordinamento civile" di competenza esclusivamente statale,



mentre sono ascrivibili alla competenza legislativa residuale delle regioni (anche quelle ad autonomia speciale), solo i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale.

Pertanto, le disposizioni inerenti al personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono da considerarsi costituzionalmente illegittime (Cfr. sentenze nn. 251/2016 e 326/2008).

## NOTE: Atti oggetto del giudizio

Art. 3 della legge della Regione Siciliana n.6/2021.

#### Parametri costituzionali

Art.14 dello Statuto della Regione Siciliana;

Artt. 3 e 117, secondo comma, lettera 1) della Costituzione.

### Altri parametri e norme interposte

Artt. 19 e 25 del decreto legislativo n.175/2016 (TUSP); Art.64 della legge della Regione Siciliana n.21/2014; Art.4 della legge della Regione Siciliana n.8/2018.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna

